

# **BStGer BB.2012.170 vom 21. März 2013**

Bundesstrafgericht, 2013-03-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_BB.2012.170](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2012.170)

FR: TPF BB.2012.170 du 21 mars 2013

IT: TPF BB.2012.170 del 21 marzo 2013

## **Regeste**

Sequestro (art. 263 segg. CPP): legittimazione ricorsuale e attualità dell'interesse giuridicamente protetto.

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 321.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l'art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP e PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

### **E. 1.2**

Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, il decreto impugnato datato 17 ottobre 2012 è stato trasmesso alla reclamante per fax il medesimo giorno (v. act. 1 pag. 2). Il reclamo, interposto il 29 ottobre 2012, è tempestivo.

### **E. 1.3**

Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).

- 5 -

### **E. 1.4**

In concreto, il MPC ha imposto a G. - persona attiva presso la C. SA, società incaricata di gestire, sino al 22 novembre 2012 (v. lett. H), la A. Ltd. e quindi di operare sui suoi conti bancari - un divieto di effettuare transazioni o di modificare il diritto di disporre del conto n. 2 presso la banca D. Ltd., a Nassau, intestato alla reclamante. Si tratta di una misura coercitiva legata all'utilizzo del conto in questione indirizzata ad una persona che rappresenta legittimamente il titolare del conto, unica persona, di principio, abilitata a ricorrere (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid.

### **E. 1.5**

e riferimenti ivi citati). Ne consegue che la legittimazione della A. Ltd., titolare del conto toccato dalla misura impugnata, al momento dell'inoltro del gravame era data. Tuttavia, con la disdetta del contratto di mandato intervenuta il 22 novembre 2012, la C. SA e G. non hanno più nessun potere di gestione del conto oggetto della decisione impugnata, per cui i divieti litigiosi imposti a G. cadono ora nel vuoto non avendo più quest'ultimo comunque facoltà di adottare i provvedimenti a lui inibiti da parte del MPC. In questo senso la reclamante non è attualmente più toccata nei suoi interessi giuridicamente protetti dal provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP (sul requisito dell'attualità dell'interesse giuridicamente protetto v. GUIDON, op. cit., pag. 103, con giurisprudenza citata).

### **E. 2**

Giusta l'art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Nella fattispecie, avendo la disdetta con effetto immediato inoltrata dalla C. SA, tramite G., cagionato la sopravveniente irricevibilità del gravame per venir meno dell'interesse giuridicamente protetto ed essendosi la reclamante riconfermata in sede di replica, nonostante ciò, nelle sue conclusioni ricorsuali, essa deve essere considerata parte soccombente. La tassa di giustizia, calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), è fissata a fr. 1'500.--.

- 6 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.